

Polizza Auto Rischi Diversi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH®

ARD Agos Ducati Spa

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza è stipulata dal contraente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1891 c.c. in nome proprio e per conto dei singoli assicurati e anche nell'interesse proprio. La polizza copre i danni subiti dal veicolo assicurato in caso di incendio e furto.



Che cosa è assicurato?

✓ **Garanzia "Incendio e Furto"**: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, azione fulminante, furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi anche i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Le prestazioni e garanzie previste dalla polizza sono fornite esclusivamente per i veicoli acquistati tramite un contratto di finanziamento stipulato con AGOS DUCATO SPA.

Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e Furto" sono esclusi:

- ! **i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento;**
- ! **i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività e inquinamento;**
- ! **i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta di neve, e danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, e altri atti dolosi;**
- ! **i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, o del conducente, delle persone coabitanti, del fatto di coloro cui essi debbano rispondere o delle persone incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato;**
- ! **l'indennizzo liquidabile superiore al valore d'acquisto;**
- ! **le attività e i costi connessi alla rottamazione del veicolo;**
- ! **i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico.**



Dove vale la copertura?

✓ La copertura assicurativa opera nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, del Liechtenstein, del Principato di Monaco, nonché per il territorio di Austria, Andorra, Belgio, Bosnia, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Macedonia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Serbia e Montenegro (controllato dal Governo della Repubblica di Serbia), Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto lei ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) e comunque qualsiasi modifica del contratto.
- Ha altresì l'obbligo di comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- In caso di vendita del veicolo a terzi, l'assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione a Zurich.
- In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art 103 Codice della strada), l'assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione a Zurich fornendo copia dell'attestazione del P.R.A certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato applicando al valore di acquisto, i tassi pro mille previsti nell'apposito documento AGOS DUCATO S.P.A. Il pagamento del premio avviene secondo le modalità stabilite nella convenzione sottoscritta dalle parti.

L'importo del premio corrispondente all'intero periodo di durata della copertura del singolo veicolo viene corrisposto a Zurich in via anticipata e in un'unica soluzione.

Il pagamento del premio avviene a mezzo di bonifico bancario su c/c intestato a Zurich.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La decorrenza e la scadenza della polizza sono determinati dalla convenzione. Tutte le ipotesi di recesso, estinzione anticipata o scadenza della convenzione, esercitate da Zurich o da AGOS DUCATI SPA, comportano i medesimi e contestuali effetti risolutivi, estintivi o di scadenza della polizza.

La copertura assicurativa relativa al singolo veicolo opera dalle ore 00.00 della data di decorrenza del contratto di finanziamento inteso come data di erogazione dello stesso, per la durata indicata nel modulo di adesione, senza rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Le modalità di eventuale rinnovo e di disdetta della polizza sono determinate nella convenzione.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia

Contratto di Assicurazione Auto Rischi Diversi per Autovetture, Ciclomotori, Motocicli ed altri Veicoli (Incendio, Furto, Eventi Speciali).

Prodotto AGOS DUCATO SPA ad adesione

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto e dell'adesione alla copertura assicurativa.

Prima della sottoscrizione del contratto e dell'adesione, leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RIFERITO AI RAMI DANNI (CORPI VEICOLI TERRESTRI).

AUTOVETTURE, CICLOMOTORI, MOTOCICLI, CAMPER, AUTOCARAVAN, MOTORHOME E ROULOTTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul sito internet www.zurich.it.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo informativo riporta in grassetto e corsivo le clausole che prevedono oneri a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

I termini utilizzati nel presente Fascicolo informativo assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione. La presente Nota informativa non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione che, in caso di contrasto, prevarranno sulla Nota Informativa. Le Condizioni di Assicurazione e la presente Nota Informativa possono essere derogate, modificate o integrate da appendici e/o da allegati alle Condizioni di Assicurazione, nonché da clausole inserite nel Certificato di Assicurazione o nel Modulo di Adesione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto di Assicurazione viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02. 59660070 - Telefax n. 02.26622768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede

legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR).

Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512.772.168,00 Euro, formato da un capitale sociale di 8.157.940,00 Euro e riserve patrimoniali per 2.504.614.228,00 Euro.

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 233%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

- **Disciplina riferita al Contraente:**
La Polizza ha medesimo effetto e durata della convenzione stipulata tra la Compagnia e il Contraente.
Tutte le ipotesi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata o scadenza della convenzione, esercitate dalla Compagnia o dal Contraente, comportano i medesimi e contestuali effetti risolutivi, estintivi o di scadenza sulla Polizza.
- **Disciplina riferita all'Assicurato:**
Nessun obbligo di disdetta è previsto per il singolo Veicolo; la copertura relativa al singolo Veicolo si risolve alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione, senza rinnovo.
In tutti i casi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata, scadenza e comunque cessazione degli effetti della Polizza in data anteriore alla scadenza del periodo assicurativo indicato nel Certificato di assicurazione, la Compagnia continua a prestare la copertura al singolo Veicolo per tutto il periodo indicato nel Certificato di assicurazione.

Qualora la polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Si rinvia per ogni ulteriore dettaglio agli articoli 2 "Decorrenza e scadenza della Polizza" e 3 "Rinnovo della Polizza" delle Premesse Generali e all'art. 1 "Decorrenza e durata della copertura" delle Condizioni Speciali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Incendio e Furto
vedi Sezione Incendio e Furto delle Condizioni di Assicurazione
- Eventi naturali ed Eventi socio-politici
vedi Sezione Eventi naturali ed Eventi socio-politici delle Condizioni di Assicurazione

AVVERTENZA:

Il contratto prevede le seguenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo:

- **Tutte le garanzie**

Articolo 2 "Decorrenza e scadenza della Polizza"

Articolo 3 "Rinnovo della Polizza"

Articolo 4 "Veicoli assicurabili"

Articolo 6 "Determinazione e modalità di pagamento del Premio"

contenuti nelle Premesse Generali delle Condizioni di Assicurazione

Articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio"

Articolo 2 "Altre assicurazioni"

Articolo 4 "Rinvio alle norme di Legge. Foro competente. Risoluzione stragiudiziale di controversie"

contenuti nelle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

- **Incendio, Furto, Eventi naturali ed Eventi socio-politici**

Articolo 1 "Decorrenza e durata della copertura"

Articolo 2 "Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, estinzione anticipata, distruzione, demolizione esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo"

Articolo 3 "Estensione territoriale"

Articolo 4 "Esclusioni"

Articolo 5 "Modalità di denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro"

Articolo 6 "Determinazione del danno"

Articolo 8 "Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate"

Articolo 9 "Pagamento dell'Indennizzo"

Articolo 11 "Scoperto a carico dell'Assicurato"

Articolo 12 "Recuperi"

contenuti nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.

- **Incendio e Furto**

Articolo 1 "Oggetto dell'Assicurazione"

Articolo 2 "Esclusioni"

Articolo 3 "Corpi di Veicoli terrestri"

contenuti nella Sezione Incendio e Furto delle Condizioni di Assicurazione.

- **Eventi naturali e socio-politici**

Articolo 1 "Oggetto dell'Assicurazione"

Articolo 2 "Esclusioni"

contenuti nella Sezione Eventi naturali ed Eventi socio-politici delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Il contratto prevede le seguenti condizioni di Massimali, Franchigie e Scoperti:

- **Incendio, Furto, Eventi naturali ed Eventi socio-politici**

Articolo 6 "Determinazione del danno"

Articolo 11 "Scoperto a carico dell'Assicurato"

contenuti nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno:	10.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Franchigia:	8.500,00 euro

Esempio 2 (massimale):

Ammontare del danno:	10.000,00 euro
Massimale:	5.000,00 euro
Indennizzo = Massimale:	5.000,00 euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno:	10.000,00 euro
Scoperto: 10%	1.000,00 euro
Importo di minimo Scoperto:	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto:	9.000,00 euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno:	3.000,00 euro
Scoperto: 10%	300,00 euro
Importo di minimo Scoperto:	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto:	2.500,00 euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio" contenuto nelle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio" contenuto nelle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

- Disciplina riferita al Contraente:

Il pagamento del Premio dovuto dal Contraente alla Compagnia avviene secondo le modalità previste nella convenzione sottoscritta tra le Parti.

L'importo del Premio corrispondente all'intero periodo di durata della copertura del singolo Veicolo viene corrisposto alla Compagnia in via anticipata e in unica soluzione dal Contraente.

Il pagamento del Premio avviene a mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia.

- Disciplina riferita all'Assicurato:

Il Premio relativo alle garanzie prestate a ciascun Veicolo è determinato applicando al Valore Assicurato i tassi pro-mille previsti nell'apposito documento a disposizione presso il Contraente.

Il Contraente provvede al recupero del Premio dall'Assicurato tramite il Contratto di finanziamento, sulla base del quale il Premio viene restituito dall'Assicurato al Contraente ratealmente, secondo il piano di ammortamento e i mezzi di pagamento previsti nel medesimo Contratto di finanziamento.

AVVERTENZA:

Non è prevista la possibilità di applicare sconti sul Premio

Di seguito viene fornita una indicazione relativa ai costi complessivi calcolati sul Premio e che sono a carico dell'Assicurato.

I costi applicati al Premio lordo versato espressi sia in valore percentuale sia in valore assoluto sono:

	Premio 100%	Premio medio lordo € 541,2 (*)
Caricamenti	9,3%	€ 50,1
Commissioni di intermediazione	8,8%	€ 47,7
Imposte	11,9%	€ 64,4

(*)Tale importo rappresenta il Premio medio lordo per Veicolo incassato su analogo prodotto nell'esercizio 2012.

Non sono previsti costi di alcun tipo a carico del Contraente.

AVVERTENZA:

In caso di vendita del Veicolo a terzi, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia; la copertura assicurativa cessa alla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà. La Compagnia rimborsa all'Assicurato la parte di Premio non usufruita (al netto delle imposte) dal momento della consegna di copia della certificazione attestante la vendita del Veicolo stesso.

In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del Veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Compagnia rimborsa all'Assicurato la parte di Premio non usufruita (al netto delle imposte) dal momento della consegna della documentazione suindicata.

In caso di Furto del Veicolo, l'Assicurato deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'autorità competente; la copertura cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di Furto all'autorità. La Compagnia riconosce all'Assicurato il rimborso della parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte), con l'eccezione, limitatamente al periodo assicurativo annuale di accadimento del Furto, della parte relativa alla garanzia Furto.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento la copertura assicurativa viene mantenuta fino alla scadenza originariamente prevista salvo che l'Assicurato ne richieda la cessazione; qualora l'Assicurato esprima la volontà di non proseguire il rapporto assicurativo,

si determina la risoluzione anticipata della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia rimborsa all'Assicurato la parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) a partire dalla data di estinzione del contratto di finanziamento.

Si precisa che il meccanismo di calcolo del rimborso del Premio dovuto all'Assicurato nei casi sopra previsti, avviene in funzione di come la tariffa è determinata ai sensi dell'Articolo 6 delle "Premesse Generali" contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 6 "Determinazione e modalità di pagamento del Premio" delle Premesse Generali e all'articolo 2 "Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo" delle Condizioni Speciali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA:

Per 'rivalsa' si intende il diritto della Compagnia, nei casi previsti dalla Polizza, di rivalersi sul Contraente e/o Assicurato per l'importo corrisposto ai terzi danneggiati a titolo di Indennizzo.

Il contratto non prevede ipotesi di rivalsa della Compagnia.

Il contratto prevede la seguente ipotesi di surroga:

- *Articolo 13 "Diritto di surroga" contenuto nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.*

8. Diritto di recesso

E' data facoltà alla Compagnia e al Contraente di esercitare il diritto di recesso secondo i tempi e con le modalità previsti nella convenzione sottoscritta tra le Parti.

Qualora la polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto.

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito sono indicate le aliquote di imposta applicate alle singole garanzie:

Incendio, Furto, Eventi naturali, Eventi socio-politici: 12,5%. Va aggiunta un'ulteriore imposta con aliquota 1% relativa al fondo Anti-Racket.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), l’Assicurato deve presentare la denuncia alla Compagnia producendo la documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

L’elenco dei centri di liquidazione sinistri è reperibile sul sito internet www.zurich.it.

AVVERTENZA:

In caso di Sinistro, riferito a tutte le possibili coperture previste dalla Polizza, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), il Contraente o Assicurato deve presentare la denuncia alla Compagnia producendo la documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

In particolare, in caso di Furto del Veicolo, l’Assicurato deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all’autorità competente, e gli altri documenti indicati nell’art. 10 “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni speciali valide per le garanzie incendio e furto.

Incendio/Furto, Eventi naturali ed Eventi socio-politici:

AVVERTENZA

Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rinvia all’articolo 9 “Liquidazione del danno” e all’articolo 10 “Pagamento dell’Indennizzo” contenuti nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei Sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione reclami
Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l'esposto della documentazione relativa all'eventuale reclamo trattato dalla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- All'autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati a:

Financial Service Ombudsman's Bureau
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
Dublin 2

secondo le disposizioni relative alle modalità di reclamo e modulistica contenute nel sito www.financialombudsman.ie

Il Financial Service Ombudsman's Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di Assicurazione.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato .

L'Arbitrato, ove previsto, fa comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Incendio/Furto, Eventi naturali e socio-politici:

AVVERTENZA :

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo delle parti ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese per il proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico delle Parti in misura uguale.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 9 "Liquidazione del danno" contenuto nelle Condizioni Speciali delle Condizioni di Assicurazione.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e

della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Camillo Corbelli", is enclosed within a thin black rectangular border.

Data ultimo aggiornamento: 20 Marzo 2014

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al Veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie.

Apparecchi autoradio/cd/video: si intendono esclusivamente radio – registratori – compact disk players – televisori ed altre apparecchiature del genere, purchè stabilmente fissati al Veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, oppure la persona fisica o giuridica che ha stipulato con AGOS DUCATO S.p.A., un contratto di finanziamento, e che ha aderito alla copertura assicurativa mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento comprovante l'acquisto della copertura assicurativa da parte del Cliente.

Cliente: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con AGOS DUCATO S.p.A. un Contratto di finanziamento.

Codice della Strada: il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni: il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia di seguito indicata anche come "ZIP".

Concessionario/a: la Società autorizzata alla vendita di prodotti AGOS DUCATO S.p.A..

Condizioni Generali di Assicurazione: le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.

Contraente: AGOS DUCATO S.p.A. con sede legale in Via Bernina, 7 – 20158 Milano (che stipula la Polizza in nome proprio ma per conto dei propri Clienti o Utilizzatori che decidano di aderire alla Polizza medesima).

Contratto finanziario: contratto di finanziamento per l'acquisto del Veicolo stipulato con AGOS DUCATO S.p.A..

C.V.T.: Corpi di Veicoli Terrestri, ai sensi dell'art. 2 comma 3 n. 3 Codice delle Assicurazioni.

Degrado d'uso: rapporto fra il Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 secondo la tabella di cui all'art. 7 delle Condizioni speciali.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico in caso di Sinistro e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del Codice delle

Assicurazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Modulo di adesione alla Polizza: il documento che costituisce parte integrante della Polizza che, sottoscritto dall'Assicurato, individua quest'ultimo, la proposta di finanziamento o di leasing, ZIP, il Veicolo e le garanzie acquistate.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Rapina: è il reato, previsto dall'articolo 628 c.p., commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il Minimo (di Scoperto) indicato in Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che è loro normalmente attribuita; l'accertamento dello stato di Usura può essere, all'occorrenza, devoluto ad un perito.

Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con AGOS DUCATO S.p.A., un contratto di locazione finanziaria ("leasing") con facoltà di acquisto.

Valore assicurato: è il Valore di Acquisto del Veicolo indicato nel Modulo di adesione e nel Certificato di Assicurazione.

Valore commerciale: è il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore Assicurato" Quattroruote Professional per le Autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri Veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.

Valore di acquisto: il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie ed Optional.

Veicolo: autovettura, ciclomotore, motociclo, camper, autocaravan, motorhome e roulotte oggetto dell'Assicurazione.

Veicolo nuovo: Veicolo di prima immatricolazione.

Veicolo usato: Veicolo di seconda immatricolazione (si intendono tali anche i Veicoli di importazione e reimmatricolati in Italia) o volturato.

Data ultimo aggiornamento: 20 Marzo 2014

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



AGOS DUCATO SPA
POLIZZA n° 829A0019

Indice

PREMESSE GENERALI pag. 3

Premessa

- Articolo 1 - Polizza in nome proprio e per conto altrui ed anche nell'interesse della Contraente
- Articolo 2 - Decorrenza e scadenza della Polizza
- Articolo 3 - Rinnovo della Polizza
- Articolo 4 - Veicoli assicurabili
- Articolo 5 - Modalità di adesione alla Polizza
- Articolo 6 - Determinazione e modalità di pagamento del Premio

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 5

- Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio
- Articolo 2 - Altre assicurazioni
- Articolo 3 - Oneri fiscali
- Articolo 4 - Rinvio alle norme di legge. Foro Competente. Risoluzione stragiudiziale delle controversie.

CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO pag. 6

- Articolo 1 - Decorrenza e durata della copertura
- Articolo 2 - Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo
- Articolo 3 - Estensione territoriale
- Articolo 4 - Esclusioni
- Articolo 5 - Modalità di denuncia dei Sinistri e obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Articolo 6 - Determinazione del danno
- Articolo 7 - Degrado d'uso
- Articolo 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
- Articolo 9 - Liquidazione del danno
- Articolo 10 - Pagamento dell'Indennizzo
- Articolo 11 - Scoperto a carico dell'Assicurato
- Articolo 12 - Recuperi
- Articolo 13 - Diritto di surroga

SEZIONE INCENDIO E FURTO pag. 13

Condizioni

- Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione
- Articolo 2 - Esclusioni

Prestazioni Aggiuntive

Articolo 3 - Corpi di veicoli terrestri

SEZIONE EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

Pag 15

Condizioni

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 2 – Esclusioni

Dichiarazioni del Contraente

Pag 17

PREMESSE GENERALI



Premessa

La Compagnia e AGOS DUCATO SPA hanno stipulato una convenzione in base alla quale AGOS DUCATO SPA in qualità di Contraente mette a disposizione della propria clientela la possibilità di aderire ad un programma assicurativo volto ad assicurare per i rischi C.V.T. i Veicoli oggetto di un Contratto di finanziamento con AGOS DUCATO SPA.

Articolo 1

Polizza in nome proprio e per conto altrui ed anche nell'interesse del Contraente

La Polizza, che costituisce l'allegato n. 3 della convenzione, è stipulata dal Contraente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1891 c.c. in nome proprio e per conto dei singoli Assicurati e **anche nell'interesse proprio.**

Articolo 2

Decorrenza e scadenza della Polizza

La decorrenza e la scadenza della Polizza sono determinati dalla convenzione. Tutte le ipotesi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata o scadenza della convenzione, esercitate dalla Compagnia o da AGOS DUCATO SPA, comportano i medesimi e contestuali effetti risolutivi, estintivi o di scadenza sulla Polizza.

Articolo 3

Rinnovo della Polizza

Le modalità di eventuale rinnovo della Polizza sono determinate dalla convenzione.

Articolo 4

Veicoli assicurabili

Le prestazioni e le garanzie previste dalla Polizza sono fornite esclusivamente per i Veicoli acquistati tramite un Contratto di finanziamento stipulato con AGOS DUCATO. Sono assicurabili esclusivamente autovetture, ciclomotori, motocicli, camper, autocaravan, motorhome e roulotte, immatricolati in Italia ad uso privato.

Non sono assicurabili con la Polizza i Veicoli il cui Valore di acquisto è superiore ai limiti assuntivi sotto indicati:

- €41.000,00 per autovetture, camper, autocaravan, motorhome;
- €15.000,00 per motocicli e roulotte;
- €3.500,00 per ciclomotori.

Articolo 5

Modalità di adesione alla Polizza

L'adesione alla copertura assicurativa di cui alla Polizza viene effettuata con la consegna all'Assicurato, tramite AGOS DUCATO SPA o il Concessionario, del Fascicolo Informativo e dell'apposito Modulo di adesione. L'Assicurato, compilato e sottoscritto il predetto Modulo, trattiene copia per sé e provvede a consegnare l'originale ad AGOS DUCATO SPA per la sua custodia. AGOS DUCATO SPA tiene a disposizione della Compagnia, a sua semplice richiesta scritta, l'originale del Modulo.

L'inclusione in copertura di ciascun Veicolo viene comunicata dal Contraente alla Compagnia con le cadenze e tramite apposito supporto informatico nei termini di cui alla convenzione.

Per ogni Veicolo incluso in copertura la Compagnia rilascia all'Assicurato un Certificato di Assicurazione nel quale sono riportati i dati identificativi dell'Assicurato e del Veicolo, le garanzie prestate, nonché la data di decorrenza e la durata della copertura.

Articolo 6

Determinazione e modalità di pagamento del Premio

Il Premio relativo alle garanzie prestate a ciascun Veicolo è determinato applicando al Valore di Acquisto, i tassi pro-mille previsti nell'apposito documento a disposizione presso AGOS DUCATO S.p.A.

Qualora la Polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 32 comma 3 del Regolamento ISVAP 35/2010 si informa l'Assicurato che:

- L'importo del Premio corrispondente all'intero periodo di durata della copertura del singolo Veicolo viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione dal Contraente.
- La Compagnia prevede come mezzo consentito di pagamento del Premio il bonifico bancario.

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Se nel corso del contratto si verificano mutamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi dei medesimi. Per i mutamenti che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Articolo 2

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Articolo 3

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 4

Rinvio alle norme di legge. Foro competente. Risoluzione stragiudiziale di controversie.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello del Concessionario presso il quale è stato acquistato il Veicolo.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lett a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, D. Lgs 4 marzo 2010 nr. 28 (*"attuazione dell'art.60 Legge 18/06/09 nr. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"*), con decorrenza dal 20 marzo 2011, prima di fare ricorso all'Autorità giudiziaria ed ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in relazione al presente contratto di Assicurazione, è obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione.

Articolo 1

Decorrenza e durata della copertura

La copertura assicurativa relativa al singolo Veicolo opera dalle ore 00.00 della data di decorrenza del Contratto di finanziamento, inteso come data di erogazione dello stesso, **per la durata indicata nel Modulo di adesione, senza rinnovo.**

L'adesione alla Polizza da parte del Cliete è consentita solo entro la data della consegna del Veicolo da parte del Concessionario.

In tutti i casi di cui all'art. 2 comma 2 delle Premesse Generali, con effetto anteriore alla scadenza del periodo assicurativo indicato nel singolo Certificato di assicurazione, la Compagnia continua a prestare la copertura al singolo Veicolo per tutto il periodo indicato nel Certificato di assicurazione.

Articolo 2

Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, estinzione anticipata, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo.

In caso di vendita del Veicolo a terzi, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia; la copertura assicurativa cessa alla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà. La Compagnia rimborsa all'Assicurato la parte di Premio non usufruita (al netto delle imposte) dal momento della consegna di copia della certificazione attestante la vendita del Veicolo stesso.

In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del Veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 Codice della strada), l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Compagnia rimborsa all'Assicurato la parte di Premio non usufruita (al netto delle imposte) dal momento della consegna della documentazione suindicata.

In caso di Furto del Veicolo, l'Assicurato deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di Furto presentata all'autorità competente; la copertura cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di Furto all'autorità. La Compagnia riconosce all'Assicurato il rimborso della parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte), con l'eccezione, limitatamente al periodo assicurativo annuale di accadimento del Furto, della parte relativa alla garanzia Furto.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento la copertura assicurativa viene mantenuta fino alla scadenza originariamente prevista salvo che l'Assicurato ne richieda la cessazione; qualora l'Assicurato esprima la volontà di non proseguire il rapporto assicurativo, si determina la risoluzione anticipata della copertura assicurativa a decorrere dalla data di estinzione del contratto di finanziamento; la Compagnia rimborsa all'Assicurato la parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) a partire dalla data di estinzione del contratto di finanziamento.

Si precisa che il meccanismo di calcolo del rimborso del Premio dovuto all'Assicurato nei casi sopra previsti, avviene in funzione di come la tariffa è determinata ai sensi dell'Articolo 6 delle "Premesse Generali" contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 3 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, del Liechtenstein, del Principato di Monaco nonché per il territorio di Austria, Andorra, Belgio, Bosnia, Bielorussia, Bulgaria, Cipro (controllato dal Governo della Repubblica di Cipro), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Macedonia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Serbia e Montenegro (controllato dal Governo della Repubblica Serba), Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina.

Articolo 4 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- c. (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, urto con animali selvatici, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o altri atti dolosi;
- d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Assicurato, o del conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto nelle singole sezioni.

Articolo 5 Modalità di denuncia dei Sinistri e obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo, le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, il luogo dove il veicolo risulti periziabile, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

La denuncia di Sinistro deve riportare l'anagrafica dell'Assicurato, la targa (telaiolo, nel caso del ciclomotore) del Veicolo e deve essere sempre corredata della fotocopia del libretto di circolazione, della copia del certificato del finanziamento e della copia della fattura d'acquisto.

Nei casi di Furto, Rapina, eventi socio-politici, deve essere fatta denuncia immediata all'autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il Sinistro Furto, Rapina è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere ripetuta all'autorità italiana.

Nel caso di Furto del Veicolo, l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia tutte le chiavi in dotazione al Veicolo, secondo il numero e la tipologia prevista per lo specifico modello, compresi gli eventuali duplicati richiesti in tempi successivi alla consegna del Veicolo.

In caso di Furto con ritrovamento del Veicolo, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia inoltrando copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con descritte le condizioni del Veicolo.

In caso di danno parziale, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia, oltre alla documentazione che precede, anche gli originali o copia delle fatture/ricevute fiscali relative alle spese sostenute per le riparazioni/sostituzioni.

Qualora il danno sia causato da "Eventi naturali", la denuncia di Sinistro deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino.

Articolo 6

Determinazione del danno

A1) DANNO TOTALE

Si considera "perdita totale" del Veicolo l'evento a seguito del quale le spese di riparazione siano superiori al 70% del Valore commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro.

In caso di "perdita totale" del Veicolo, l'Indennizzo liquidabile si calcola applicando al Valore di acquisto del Veicolo oggetto di perdita totale la percentuale di deprezzamento riportata all'articolo 7 e dello Scoperto di cui all'Articolo 11.

A seguito di liquidazione del danno come perdita totale, la Compagnia subentra nella proprietà del relitto, ossia di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro.

L'Indennizzo liquidabile non può, comunque, mai essere superiore al Valore di acquisto.

Le attività e i costi connessi alla rottamazione del Veicolo restano a carico esclusivo dell'Assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di leasing l'IVA è liquidata esclusivamente sull'importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di "anticipo") già versate sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.

A2) DANNI PARZIALI

Nei casi diversi da quelli di cui al punto A1), il danno si determina in base al costo delle riparazioni.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto di cui all'Articolo 11.

Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate e/o sottratte, al costo della riparazione va dedotto il deprezzamento di cui all'articolo 7 che avevano dette parti al momento del Sinistro per effetto della loro Usura o vetustà. Ciò ad eccezione delle autovetture per le quali, per 5 anni dalla data di prima immatricolazione, non si applica il Degrado d'uso per tutte le parti del Veicolo, con esclusione del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, batteria, pneumatici nonché Apparecchi autoradio/CD/video.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza tra il Valore commerciale che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, ed il valore residuo dopo il Sinistro stesso. Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del Valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il Valore al momento del Sinistro e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

Articolo 7

Degrado d'uso

Il Degrado d'uso è il rapporto fra il valore del Veicolo al momento del Sinistro calcolato secondo la percentuale di deprezzamento di seguito riportata e il prezzo di listino dello stesso rapportato a 100.

Tabella valida per <u>Veicoli nuovi</u>	
Età del <u>Veicolo</u> dalla data di prima immatricolazione	Percentuale di deprezzamento
Oltre 6 mesi	15%
Oltre 1 anno	25%
Oltre 2 anni	35%
Oltre 3 anni	45%
Oltre 4 anni	55%

Tabella valida per <u>Veicoli usati</u>	
Età del <u>Veicolo</u> dalla data di decorrenza della copertura	Percentuale di deprezzamento
Da 0 a 12 mesi	15%

Oltre 1 anno	25%
Oltre 2 anni	35%
Oltre 3 anni	45%
Oltre 4 anni	55%

Articolo 8

Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto benestare sia rilasciato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

La Compagnia, anziché pagare l'Indennizzo, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni, a regola d'arte, occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso con altro di pari modello e valore o le sue parti rubate o danneggiate, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il Valore; in tale caso la Compagnia deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero, nel caso di Furto, dalla data in cui l'Assicurato ha comunicato il ritrovamento del Veicolo.

Articolo 9

Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia di Sinistro mediante

1. accordo tra Compagnia ed Assicurato,
2. accordo, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne designano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. **Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto su richiesta della parte più diligente. I periti decidono inappellabilmente, senza alcuna formalità giudiziaria, mediante redazione di apposito verbale e la loro decisione impegna le parti, anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.**

In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro a mezzo accredito presso il conto bancario dell'avente titolo, entro 15 giorni dalla data di ricezione da parte della Compagnia dell'atto di liquidazione amichevole sottoscritto per accettazione o del verbale di perizia definitiva. **Limitatamente alla garanzia Furto, sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'autorità competente, il pagamento dell'Indennizzo è eseguito previa consegna di:**

- chiavi in dotazione del Veicolo ai sensi dell'art. 5;
- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) con annotata la perdita di possesso;

La Compagnia ha tuttavia la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:

- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura competente;
- la procura notarile a vendere a favore della Compagnia.

Articolo 11

Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponde all'avente titolo l'Indennizzo, previa deduzione di uno Scoperto del danno come indicato nelle seguenti tabelle:

<u>Scoperti e Minimi sulla garanzia Furto per Autovetture</u>		
<u>Provincia di residenza (o sede legale in caso di persona giuridica) dell'Assicurato</u>	<u>Scoperto %</u>	<u>Minimo €</u>
AV BA BN BR BT CE CT FG LE NA SA PA TA	10	500
AG AL AN AO AP AQ AR AT BG BI BL BO BS BZ CA CB CH CL CN CO CR CS CZ EN FC FE FI FR GE GO GR KR IM IS LC LI LO LT LU MB MC ME MI MN MO MS MT NO NU OR PC PD PG PE PI PN PO PS PR PT PV PZ RA RC RG RE RI RM RN RO RSM SI SO SP SR SS SV TE TN TO TP TR TS TV UD VA VB VC VE VI VR VS VT VV	10	250

Relativamente alle garanzie eventi naturali e socio-politici (garanzie concedibili solo per Autovetture) lo Scoperto è pari al 10% con un Minimo (di Scoperto) pari ad €250.

<u>Scoperti e Minimi sulla garanzia Furto per Ciclomotori e Motocicli</u>		
<u>Provincia di residenza (o sede legale in caso di persona giuridica) dell'Assicurato</u>	<u>Scoperto %</u>	<u>Minimo €</u>
BA BT CE FG LE NA SA TA	25	250
AG AT AV BN BR BS CA CL CN CS CT CZ EN FI FR KR GE LE LO MB ME MI MT OR PA PD PE PZ RC RG RM SA SR SS TA TE TP TO VR VS VV	20	250
AL AN AO AP AQ AR BG BI BL BO BZ CB CH CO CR FC FE GO GR IM IS LC LI LT LU MC MN MO MS NO NU PC PG PI PN PO PS PR PT PV RA RE RI RN RO RSM SI SO SP SV TN TR TS TV UD VA VB VC VE VI VT	15	250

<u>Scoperti e Minimi sulla garanzia Furto per Camper, Autocaravan, Motorhome e Roulotte</u>		
<u>Provincia di residenza (o sede legale in caso di persona giuridica) dell'Assicurato</u>	<u>Scoperto %</u>	<u>Minimo €</u>
Tutte le province	10	250

Articolo 12

Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso.

- Qualora non sia avvenuta la liquidazione del Sinistro:
Il valore degli enti recuperati viene computato in detrazione dell'Indennizzo stesso.
- Qualora sia avvenuta la liquidazione del Sinistro:
l'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del Veicolo. **In questo caso egli è obbligato a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo.** Qualora l'avente titolo non intenda conservare la proprietà del Veicolo egli è obbligato a conferire alla Compagnia procura speciale per la vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo.
Se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato viene ripartito con l'avente titolo in proporzione ai rispettivi interessi.

Articolo 13

Diritto di surroga

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo contro i rischi:

- Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
- Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Limitatamente alle sole autovetture, s'intendono inclusi in garanzia, purchè stabilmente fissati, gli Apparecchi autoradio/CD/video. Per tali Apparecchi, il risarcimento non può essere superiore al 15% del Valore assicurato con il massimo di Euro 5.000,00 = (cinquemila/00).

Articolo 2

Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Speciali", l'Assicurazione non comprende altresì i danni:

- a. causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, in qualunque modo manifestatisi;
- b. derivanti da Furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli se non avvenuti congiuntamente al Furto del Veicolo stesso;
- c. derivanti da Furto di ciclomotori e motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- d. derivanti da Furto degli Apparecchi autoradio/CD/video installati su ciclomotori, motocicli.

Prestazioni Aggiuntive

Articolo 3

Corpi di Veicoli terrestri

1. Incendio da eventi socio-politici

La copertura è estesa ai danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo. In caso di Sinistro l'Assicurato deve fare denuncia immediata all'Autorità.

2. Circolazione non autorizzata (operante solo se presente la garanzia Furto e nei limiti da essa previsti)

L'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

3. Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni totali causati al Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi**.

La garanzia è prestata fino all'ammontare del Valore Assicurato per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo è rappresentato dal Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Condizioni

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

Eventi naturali (garanzia valida solo per le autovetture)

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni materiali e diretti causati all'autovettura a seguito di slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando l'autovettura non si trovi in circolazione.

La garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, tempeste di vento, cicloni e tifoni **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Veicoli.**

Eventi socio-politici (garanzia valida solo per le autovetture)

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

Articolo 2

Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Speciali, l'Assicurazione non comprende altresì i danni:

- a) riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione dell'autovettura;
- b) in quanto indiretti, derivanti dall'aspirazione d'acqua nel motore.

Milano, li 20-5-2013
AGOS Ducato S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificamente, con la sottoscrizione che segue, le condizioni di cui agli articoli:

PREMESSE GENERALI

- 2) Decorrenza e scadenza della Polizza
- 3) Rinnovo della Polizza
- 4) Veicoli assicurabili
- 6) Determinazione e modalità di pagamento del Premio

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 4) Rinvio alle norme di Legge. Foro competente. Risoluzione stragiudiziale di controversie

CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO FURTO

- 1) Decorrenza e durata della copertura
- 2) Effetti sul Rischio della vendita del Veicolo, scadenza, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo, Furto del Veicolo.
- 4) Esclusioni
- 5) Modalità di denuncia dei Sinistri e obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- 6) Determinazione del danno
- 8) Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
- 10) Pagamento dell'Indennizzo
- 11) Scoperto a carico dell'Assicurato

SEZIONE INCENDIO E FURTO

- 1) Oggetto dell'Assicurazione
- 2) Esclusioni

SEZIONE EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI

- 1) Oggetto dell'Assicurazione
- 2) Esclusioni

Milano, li 20-3-2014
AGOS Ducato S.p.A.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara relativamente alla Polizza AGOS DUCATO ad adesione:

- di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679;
- di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, il Glossario e le Condizioni di Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 D.Lgs. 07/09/2005 n° 209 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010.

Milano, lì 08-05-2018
AGOS Ducato S.p.A.

Data ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2018

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "**Regolamento**") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1) IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "**Società**").

Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@it.zurich.com ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO

a) Finalità contrattuali e di legge

I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di **fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste**, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
- (ii) per ogni altra **finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria** e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "*Esistenza di un processo decisionale automatizzato*". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- (iii) punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- (iv) punti 2 b), c) ed e) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- (v) punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- (vi) punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- (vii) punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5) TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- a) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- b) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- c) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- d) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni;
- e) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- f) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene

svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8) I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi*), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Pl@pec.zurich.it
www.zurich.it



Because change happenz™